

Scheda sintetica

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
COM(2016) 761 final del 30 novembre 2016.

Breve descrizione dell'atto:

La proposta di direttiva che modifica la direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE fa parte di un pacchetto di misure che, in attuazione della strategia "l'Unione dell'energia" e dell'azione "Energia pulita per tutti gli europei", sono finalizzate a garantire la transizione dell'Unione europea verso l'energia pulita, col fine di: privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori.

Le proposte della Commissione nell'ambito dell'azione "Energia pulita per tutti gli europei" intervengono sull'efficienza energetica, appunto, sulle energie rinnovabili, sull'assetto del mercato dell'energia elettrica, sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e sulle norme sulla *governance* per l'Unione dell'energia e sono state concepite per dimostrare che la transizione all'energia pulita è uno dei settori fondamentali in crescita con importanti ricadute su ambiti quali la tutela ambientale, la salute dei cittadini, l'occupazione, la ricerca e l'innovazione. Il pacchetto comprende, inoltre, azioni finalizzate ad accelerare l'innovazione dell'energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in Europa e contiene misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la competitività delle imprese UE e per ridurre l'impatto della transizione all'energia pulita sulla società.

Con riferimento specifico all'efficienza energetica, il quadro giuridico dell'Unione dell'energia è stato costruito intorno a un obiettivo di efficienza energetica del 20% da raggiungere nel 2020 e questo obiettivo, in linea con quanto stabilito nel consiglio europeo del 2014, deve ora essere adeguato all'orizzonte del 2030. La proposta di direttiva, dunque, prevede entro il 2030 il raggiungimento del 27% di efficienza energetica, e il suo effettivo conseguimento sarà riesaminato nel 2020, tenendo presente un livello UE del 30%, e la risoluzione del Parlamento europeo che chiede un obiettivo vincolante del 40%.

La proposta di direttiva, dunque, introduce un obiettivo vincolante di efficienza energetica da realizzare entro il 2030 dall'Unione nel suo insieme. In tal modo gli Stati membri e gli investitori avranno una prospettiva di lungo termine per pianificare le politiche e gli investimenti e per adeguare le strategie integrandovi il risparmio di energia. Verificato che l'obiettivo della direttiva 2012/27/UE ha prodotto risultati utili, la proposta estende oltre il 2020 l'obbligo di risparmio energetico, mantenendo il tasso attuale dell'1,5%, e conferma la possibilità di utilizzare sia i regimi obbligatori di efficienza energetica sia le misure alternative. Questa estensione temporale, secondo la Commissione europea è essenziale per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, poiché si prevede che circa la metà dei risparmi supplementari necessari per realizzare l'obiettivo del 30% di efficienza energetica nel 2030 saranno generati grazie ad essa.

Gli obiettivi di efficienza energetica sono strettamente legati a quelli delle politiche per il clima, in particolare, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Le politiche di efficienza energetica, infatti, dando un forte impulso alla diffusione delle tecnologie di risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti, rappresentano un modo efficace per aiutare gli Stati membri a conseguire anche gli obiettivi del sistema di scambio di emissioni (ETS) e della decisione sulla condivisione degli sforzi.

Le modifiche proposte per le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione renderanno la direttiva più coerente anche con la legislazione sul mercato interno dell'energia elettrica e dovrebbero contribuire alla realizzazione di altre iniziative dell'Unione dell'energia, quali la strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento e il "new deal" per i consumatori di energia.

Con questa proposta, inoltre, la Commissione europea propone di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e rinfrescamento e consolidare i diritti di misurazione e fatturazione dell'energia termica, in particolare per gli occupanti dei condomini, e per migliorare la frequenza e la precisione dell'informazione per i consumatori, introduce l'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore. La proposta di direttiva rafforza anche gli "aspetti sociali" dell'efficienza energetica prevedendo che al momento della definizione dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative si tenga conto della precarietà energetica. La conseguente riduzione delle fatture dovrebbe, quindi, andare a particolare vantaggio dei consumatori più vulnerabili.

Con riferimento alle PMI e alle microimprese, la proposta di modifica non esenta le microimprese dal rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2012/27/UE, che già contiene delle disposizioni specifiche per le piccole e medie imprese (PMI) che, ad esempio, non sono tenute a sottoporsi a un audit energetico ogni quattro anni, ma si richiede agli Stati membri di elaborare programmi per incoraggiare le PMI a sottoporsi agli audit energetici e prevede la possibilità di istituire regimi di sostegno per coprire i costi degli audit. Secondo la commissione europea, l'obbligo di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, spesso si è tradotto in una serie di misure su piccola scala, in particolare inerenti alla ristrutturazione degli edifici, che possono offrire opportunità commerciali alle PMI, ad esempio le piccole imprese di costruzione; inoltre, l'estensione al 2030 della portata dell'articolo 7, attualmente limitata al 2020, dovrebbe consentire di prolungare l'effetto positivo di queste misure. Grazie alla diffusione dei contratti di prestazione energetica, tra l'altro, i fornitori di energia ricorrono sempre più spesso alle società di servizi energetici (ESCO), che in molti casi sono PMI.

Con riferimento al settore edile, la Commissione europea ha verificato nel corso del 2016, l'adeguatezza della legislazione europea in materia di mercato interno ed efficienza energetica e ha riscontrato che, in generale, le disposizioni sull'efficienza energetica, aumentando le opportunità commerciali legate alla riqualificazione energetica degli edifici, hanno avuto un effetto positivo in questo settore.

Le modifiche proposte per la misurazione e la fatturazione dei consumi di energia dovrebbero contribuire a chiarire e aggiornare le attuali disposizioni così da tenere conto dell'evoluzione dei dispositivi di misurazione a distanza del consumo termico e dei vantaggi da essi offerti ai consumatori in termini di quantità e frequenza delle informazioni sui consumi e, più in generale, secondo la Commissione, dovrebbero semplificare e chiarire il percorso di attuazione da parte degli Stati membri riducendo, per quanto possibile, sovrapposizioni con altre disposizioni e politiche nel settore dell'energia.

La proposta di direttiva, quindi, riguarda solo gli articoli della direttiva 2012/27/UE che è necessario adeguare all'orizzonte temporale del 2030, e le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione. Inoltre, sono previste alcune modifiche tecniche al coefficiente di base di cui all'allegato IV e alle disposizioni sulla delega contenute nell'articolo 22. Per il resto, il testo della attuale direttiva resta invariato.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dal **6 dicembre 2016** data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata per il 21 gennaio 2016.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del r.i. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.